

Atto Costitutivo dell'Associazione denominata "ApiCultura ETS"

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di settembre, a Verbicaro (CS) si sono riuniti i seguenti signori:

- CIRIMELE ANTONIO, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 08/01/1982 e residente a Verbicaro (CS) in Via Gramsci n. 15, Codice Fiscale CRMNTN82A8A773W;
- PETRANTUONO FABIO, nato a Maratea (PZ) il 13/01/1984 e residente a Mendicino (CS) in Via Fulloni n. 5, Codice Fiscale PTRFBA84A13E919K;
- PIGNATARO BIAGIO, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 28/07/1980 e residente a Santa Maria del Cedro (CS) in Via Cedriera n. 13, Codice Fiscale PGNBGI80L28A773Y;
- RICCETTI EUGENIO, nato a Maratea (PZ) il 07/07/1980 e residente a Verbicaro (CS) in Via Roma n. 336, Codice Fiscale RCCGNE80L07E919C;
- TORTORA FRANCESCO, nato a Maratea (PZ) il 07/11/1984 e residente a Santa Domenica Talao (CS) in Via Piano del Fico n. 52, Codice Fiscale TRTFNC84S07E919P.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Petrantuono Fabio il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Tortora Francesco quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un'associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

E' costituita fra i presenti, ai sensi del D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile in tema di associazioni, l'associazione non riconosciuta denominata "ApiCultura ETS" (da ora in avanti denominata "associazione"), con sede legale a Verbicaro (CS) in Via XXIV Maggio n. 106/A. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Verbicaro non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nella sezione "altri enti del terzo settore", l'acronimo "ETS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione

dell'associazione diventerà quindi "ApiCultura ETS". L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione intende operare nel settore dei produttori apistici, con riguardo all'allevamento delle api, alla produzione, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti dall'alveare. Dunque l'associazione per il conseguimento dei propri scopi si propone di svolgere le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime:

- a) l'organizzazione, la rappresentanza, l'assistenza degli apicoltori e dei produttori apistici, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale;

- b) la consulenza e la formazione tecnico-professionale, organizzando corsi, seminari, convegni tematici, festival, avvalendosi di esperti, di ricercatori e di Organismi del settore;
- c) la divulgazione delle migliori tecniche per la conduzione e l'incremento dell'apicoltura amatoriale e da reddito, perseguendo la sanità degli alveari, la qualità e salubrità dei prodotti e l'integrità dell'ambiente;
- d) la divulgazione e la valorizzazione dell'apicoltura amatoriale e da reddito sul territorio, stimolando le produzioni dei mieli di qualità, promuovendone l'immagine e la vendita e il consumo;
- e) l'acquisto a beneficio degli associati di manuali tecnici del settore, materiale, attrezzature, impianti apistici;
- f) la riscossione unitariamente di premi, incentivi, sovvenzioni, finanziamenti regionali, statali, comunitari, stanziati dai programmi operativi di cui alle norme vigenti;
- g) la promozione di misure di sostegno ed iniziative per il ripopolamento del patrimonio apistico regionale;
- h) la collaborazione con altre Associazioni sul territorio, con le Autorità preposte per azioni comuni di lotta alle avversità e alle malattie degli alveari e per l'adozione di misure necessarie sul territorio;
- i) la collaborazione con le Istituzioni preposte per il miglioramento delle norme del settore e per l'incremento dei provvedimenti a favore dell'apicoltura regionale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da cinque componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- Presidente - PETRANTUONO FABIO, nato a Maratea (PZ) il 13/01/1984 e residente a Mendicino (CS) in Via Fulloni n. 5, Codice Fiscale PTRFBA84A13E919K;
- Vicepresidente - PIGNATARO BIAGIO, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 28/07/1980 e residente a Santa Maria del Cedro (CS) in Via Cedriera n. 13, Codice Fiscale PGNBGI80L28A773Y;
- Segretario - TORTORA FRANCESCO, nato a Maratea (PZ) il 07/11/1984 e residente a Santa Domenica Talao (CS) in Via Piano del Fico n. 52, Codice Fiscale TRTFNC84S07E919P.
- Tesoriere - CIRIMELE ANTONIO, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 08/01/1982 e residente a Verbicaro (CS) in Via Gramsci n. 15, Codice Fiscale CRMNTN82A8A773W;
- Consigliere - RICCETTI EUGENIO, nato a Maratea (PZ) il 07/07/1980 e residente a Verbicaro (CS) in Via Roma n. 336, Codice Fiscale RCCGNE80L07E919C.

Art. 5

I presenti stabiliscono che venga nominato l'Organo di controllo e che sia composto da un unico membro, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, nominando a farne parte il dott. SILVESTRI PASQUALE, nato a Maratea (PZ) il 23/06/1989 e residente a Verbicaro (CS) in Via Vene n. 6, Codice Fiscale SLVPQL89H23E919K, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n 180730.

Art. 6

Il primo esercizio dell'associazione si chiuderà in data 31 dicembre 2019. I successivi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Elko Petruono

Sig. Bryan Puppe

Sig. Francesco Tortore

Sig. Antonio Curreli

Sig. Egide Prather



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA

Registrato il 18 SET. 2019
al n° 1846 della Serie 3
Importo versato € 200,00 con F23 18 SET. 2019

LUADDETTO
Lucia Miceli

Statuto Sociale dell'Associazione denominata "ApiCultura ETS"

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile in tema di associazioni, l'associazione non riconosciuta denominata "ApiCultura ETS" (da ora in avanti denominata "associazione"), con sede legale a Verbicaro (CS) in Via XXIV Maggio n. 106/A. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Verbicaro non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Qualificazione come ente del terzo settore

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nella sezione "altri enti del terzo settore", l'acronimo "ETS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'associazione diventerà quindi "ApiCultura ETS". L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 3 - Scopi, Finalità ed Attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione intende operare nel settore dei produttori apistici, con riguardo all'allevamento delle api, alla produzione, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti dall'alveare. Dunque l'associazione per il conseguimento dei propri scopi si propone di svolgere le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime:

- a) l'organizzazione, la rappresentanza, l'assistenza degli Apicoltori e dei Produttori Apistici, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale;
- b) la consulenza e la formazione tecnico-professionale, organizzando corsi, seminari, convegni tematici, festival, avvalendosi di esperti, di ricercatori e di Organismi del settore;
- c) la divulgazione delle migliori tecniche per la conduzione e l'incremento dell'apicoltura amatoriale e da reddito, perseguendo la sanità degli alveari, la qualità e salubrità dei prodotti e l'integrità dell'ambiente;
- d) la divulgazione e la valorizzazione dell'apicoltura amatoriale e da reddito sul territorio, stimolando le produzioni dei mieli di qualità, promuovendone l'immagine e la vendita e il consumo;
- e) l'acquisto a beneficio degli associati di manuali tecnici del settore, materiale, attrezzature, impianti apistici;
- f) la riscossione unitariamente di premi, incentivi, sovvenzioni, finanziamenti regionali, statali, comunitari, stanziati dai programmi operativi di cui alle norme vigenti;
- g) la promozione di misure di sostegno ed iniziative per il ripopolamento del patrimonio apistico regionale;
- h) la collaborazione con altre Associazioni sul territorio, con le Autorità preposte per azioni comuni di lotta alle avversità e alle malattie degli alveari e per l'adozione di misure necessarie sul territorio;
- i) la collaborazione con le Istituzioni preposte per il miglioramento delle norme del settore e per l'incremento dei provvedimenti a favore dell'apicoltura regionale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti giuridici che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto deve al Consiglio Direttivo, la quale deve contenere i seguenti dati:

- l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita, del codice fiscale nonché dei recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR "Regolamento UE 2016/679".

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, richiedere che sull'istanza si pronunci un Collegio di tre Probiviri all'uopo nominato dall'Assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 5 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali su richiesta.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per morte;
- b) per recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato ed annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati;
- c) per esclusione. Il provvedimento di esclusione può essere deliberato dal Consiglio Direttivo qualora ravvisi nell'associato un comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, dei persistenti violazioni degli obblighi statutari, se ha arrecato all'associazione danni materiali o morali di una certa gravità e se non ha provveduto al pagamento della quota associativa entro centottanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Prima di procedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, richiedere che sull'istanza si pronunci un Collegio di tre Probiviri all'uopo nominato dall'Assemblea.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 7 – Organi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;

d) l'Organo di controllo.

Articolo 8 – Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo tramite avviso, contenente la data e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno sette giorni prima della convocazione e da inviare a tutti gli associati tramite servizio postale o telegramma o SMS o posta elettronica.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti degli associati presenti, di procedere con voto palese.

Per le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed è composto da un numero di membri che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente almeno la metà dei consiglieri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo ne assume la presidenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario dell'associazione, o, in sua assenza, da un consigliere nominato dal presidente della riunione. I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario della riunione e inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- k) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- l) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- m) attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 10 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di impedimento o di assenza o di decadenza del Presidente e del Vicepresidente, gli stessi sono sostituiti dal consigliere più anziano.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle Assemblee e della gestione dei libri sociali.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed è responsabile della contabilità, dell'amministrazione economica e della redazione annuale del bilancio dell'associazione.

Articolo 11 - Organo di controllo

Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. I componenti l'Organo di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio d'esercizio.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo esercita inoltre le funzioni di revisore legale dei conti quando, per due anni consecutivi, si verificano nell'Associazione almeno due delle seguenti condizioni:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 2.200.000,00 euro;
- c) media di almeno 12 dipendenti occupati durante l'esercizio.

Articolo 12 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti

degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 13 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio deve essere adottato in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli art. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

Il Bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ad 1 milione di euro annui, l'associazione deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo apposite linee guida ministeriali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Articolo 14 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi;
- f) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 15 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 16 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto ed al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 17 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra gli associati e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di tre Probiviri, all'uopo nominato dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Esperita la liquidazione di tutti gli eventuali beni mobili ed immobili ed estinte le eventuali obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore indicati in sede di Assemblea Straordinaria o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 19 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

